

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.edu.it>

CIRCOLARE N. 278

Prot. N. 2417/I.1

ROMA, 08/06/2022
AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: INFORMATIVA ATTRIBUZIONE VOTO FINALE ESAME DI STATO

Di seguito si comunicano alcune precisazioni relative all'ammissione all'Esame di Stato e all'attribuzione del voto finale dell'Esame di Stato. L'ammissione all'esame di Stato, come anche la non ammissione, è deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Ai sensi dell'articolo 2 dell'OM n. 64/2022, **sono ammessi all'esame** gli alunni che:

1. **abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. **non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (la predetta sanzione, ricordiamolo, è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico).

L'ammissione all'esame può avvenire anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento (ossia di voto inferiore a 6/10) **in una o più discipline, come si evince da quanto disposto in merito alla non ammissione** dall'OM suddetta (oltre che dal D.lgs. 62/2017 e dal DM 741/2017). Gli alunni sono ammessi all'esame con **un voto di ammissione** che va attribuito, come leggiamo nell'articolo 2/2 dell'OM 64/2022, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017. Il citato articolo 6 dispone che:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

L'esame consiste in tre prove (due scritte e una orale):

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- un colloquio

Il voto finale dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall'OM n. 64/2022.

- è **proposto** dalla **sottocommissione** (ossia il consiglio della classe terza interessata);
- è **deliberato** dalla **commissione** (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente, ossia il dirigente scolastico ovvero un suo delegato);
- **scaturisce dalla media tra: voto di ammissione** (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe e vale il 50 per cento della valutazione finale) e **media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guglielmo Caiazza
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993